

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 314

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
25 novembre 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 1162/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 1163/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per taluni stock di busbana norvegese, merlano ed eglefino** 3

★ **Regolamento (CE) n. 1164/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2009 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio** 7

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Parlamento europeo e Consiglio

2008/879/CE:

★ **Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE, in attuazione del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria** 13

INDIRIZZI

Banca centrale europea

2008/880/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 novembre 2008, relativo a modifiche temporanee alle norme sull'idoneità delle garanzie (BCE/2008/18) 14**
-

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1162/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 novembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	25,7
	MA	64,7
	TR	76,0
	ZZ	55,5
0707 00 05	EG	188,1
	JO	178,8
	MA	61,0
	TR	83,8
	ZZ	127,9
0709 90 70	MA	66,3
	TR	115,1
	ZZ	90,7
0805 20 10	MA	67,3
	ZZ	67,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	56,5
	HR	50,0
	IL	69,9
	TR	60,9
	ZZ	59,3
0805 50 10	MA	65,5
	TR	68,8
	ZA	71,5
	ZZ	68,6
0808 10 80	CA	88,7
	CL	67,1
	MK	37,6
	US	108,6
	ZA	109,6
	ZZ	82,3
0808 20 50	CN	71,0
	KR	112,1
	TR	106,0
	ZZ	96,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per taluni stock di busbana norvegese, merlano ed eglefino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 5 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti di cattura provvisori per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati all'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008.
- (3) Tenuto conto delle informazioni raccolte nel primo semestre del 2008, è opportuno fissare i limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nelle zone considerate.
- (4) Secondo il parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, nel 2008 un volume massimo di catture di 148 000 tonnellate corrisponderebbe a una mortalità per pesca dello 0,6 e dovrebbe mantenere lo stock al di sopra dei limiti precauzionali.
- (5) La busbana norvegese è uno stock del Mare del Nord condiviso con la Norvegia; attualmente, però, esso non è gestito congiuntamente dalle due parti. È opportuno che le misure di cui al presente regolamento siano conformi alle consultazioni avute con la Norvegia a norma del verbale concordato delle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e la Norvegia del 26 novembre 2007.
- (6) La quota spettante alla Comunità del totale ammissibile di catture (TAC) di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV deve pertanto essere fissata al 75 % di 148 000 tonnellate.
- (7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 40/2008, i limiti di cattura per gli stock di merlano nelle zone CIEM IIIa e IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa, per gli stock di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId, nella zona CIEM IV nonché nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa possono essere riveduti dalla Commissione in conseguenza di una revisione dei limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, per tener conto delle catture accessorie industriali di tali stock nella pesca della busbana norvegese.
- (8) Date le limitazioni della pesca della busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId e in assenza di nuove previsioni sulle catture accessorie del merlano e dell'eglefino nelle altre attività di pesca industriale praticate in tali zone, è opportuno che i limiti di cattura per gli stock di merlano e di eglefino nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIIb, IIIc e IIId restino invariati per il resto del 2008.
- (9) Tenuto conto della fissazione dei limiti di cattura definitivi per la busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV, occorre riesaminare i limiti di cattura per il merlano e l'eglefino nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa.
- (10) La busbana norvegese è una specie dal ciclo vitale breve. È quindi opportuno che i limiti di cattura siano applicati quanto prima possibile per evitare ritardi che potrebbero condurre al sovrasfruttamento dello stock.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

⁽¹⁾ GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2008.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008 è così modificato:

- 1) la voce relativa allo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	IIIa; IIa e IV (acque CE) NOP/2A3A4.
Danimarca	109 898	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	21 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	81 ⁽¹⁾		
CE	110 000		
Norvegia	1 000 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Da pescare unicamente nelle acque CE delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

⁽²⁾ Contingente da prelevare nella divisione VIa a nord di 56°30'N.;

- 2) la voce relativa allo stock di merlano nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; IIa (acque CE) WHG/2AC4.
Belgio	367	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Danimarca	1 587		
Germania	413		
Francia	2 385		
Paesi Bassi	917		
Svezia	3		
Regno Unito	9 330		
CE	15 002 ⁽¹⁾		
Norvegia	1 785 ⁽²⁾		
TAC	17 850		

⁽¹⁾ Tranne un quantitativo stimato di 1 063 t di catture accessorie industriali.

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque comunitarie. Le catture effettuate nell'ambito di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone CIEM specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

IV (acque norvegesi)
(WHG/*04N-)

CE

10 884»;

- 3) la voce relativa allo stock di eglefino nella zona CIEM IV e nelle acque comunitarie della zona CIEM IIa è sostituita dalla seguente:

«Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>		Zona: IV; IIa (acque CE) HAD/2AC4.
Belgio	279	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Danimarca	1 920	
Germania	1 222	
Francia	2 129	
Paesi Bassi	209	
Svezia	193	
Regno Unito	31 664	
CE	37 616 ⁽¹⁾	
Norvegia	8 082	
TAC	46 444	

(¹) Tranne un quantitativo stimato di 746 tonnellate di catture accessorie industriali.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

	IV (acque norvegesi) (HAD/*04N-)
CE	28 535».

REGOLAMENTO (CE) N. 1164/2008 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2008****che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2009 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».
- (2) A norma del medesimo regolamento è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.
- (3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2009 siano adottate prima che inizi l'anno contingente, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.
- (4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali ad esempio quelle contenute nel regolamento (CE) n. 1402/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2008 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio ⁽²⁾, si sono dimostrate soddisfacenti ed è pertanto opportuno adottare regole simili per il 2009.
- (5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo.

(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2009 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2008.

(7) Per un utilizzo ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni d'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, può certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2010, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento ha l'obiettivo di fissare regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 per il 2009.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 29.11.2007, pag. 27.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2009, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2008.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2008 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. A partire dal 7 gennaio 2009 alle ore 10.00, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione d'importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato secondo l'ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2008.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

- a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;
- b) certifichi per iscritto, per le categorie e i per i paesi interessati:
 - i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento; oppure
 - ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2009.

Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzo pari ad almeno il 50 %. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2010.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Per la Commissione
Catherine ASHTON
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese	Categoria	Unità	Importo massimo
Corea del Nord	1	Chilogrammi	10 000
	2	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	4	Pezzi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	12	Paia	10 000
	13	Pezzi	10 000
	14	Pezzi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	17	Pezzi	10 000
	18	Chilogrammi	10 000
	19	Pezzi	10 000
	20	Chilogrammi	10 000
	21	Pezzi	10 000
	24	Pezzi	10 000
	26	Pezzi	10 000
	27	Pezzi	10 000
	28	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	10 000
	31	Pezzi	10 000
	36	Chilogrammi	10 000
	37	Chilogrammi	10 000
	39	Chilogrammi	10 000
	59	Chilogrammi	10 000
	61	Chilogrammi	10 000
	68	Chilogrammi	10 000
	69	Pezzi	10 000
	70	Paia	10 000
	73	Pezzi	10 000
	74	Pezzi	10 000
	75	Pezzi	10 000
76	Chilogrammi	10 000	
77	Chilogrammi	5 000	
78	Chilogrammi	5 000	
83	Chilogrammi	10 000	
87	Chilogrammi	10 000	
109	Chilogrammi	10 000	
117	Chilogrammi	10 000	
118	Chilogrammi	10 000	
142	Chilogrammi	10 000	
151A	Chilogrammi	10 000	
151B	Chilogrammi	10 000	
161	Chilogrammi	10 000	

ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4

<p>1. Austria</p> <p>Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Außenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Tel. (43-1) 711 00-0 Fax (43-1) 711 00-8386</p>	<p>2. Belgio</p> <p>FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Economisch Potentieel KBO-Beheerscel — Vergunningen Leuvenseweg 44 B-1000 Brussel Tel. +32 (0) 2 277 67 13 Fax +32 (0) 2 277 50 63</p>	<p>SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie Potentiel économique Cellule de gestion BCE — Licences Rue de Louvain 44 B-1000 Bruxelles Tél. +32 (0) 2 277 67 13 Fax +32 (0) 2 277 50 63</p>
<p>3. Bulgaria</p> <p>Министерство на икономиката и енергетиката Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол» ул. «Славянска» № 8 BG-1052 София Република България Тел. (359-2) 940 70 08/(359-2) 940 76 73/ (359-2) 940 78 00 Факс (359-2) 981 50 41/(359-2) 980 47 10/ (359-2) 988 36 54</p>	<p>4. Cipro</p> <p>Ministry of Commerce, Industry and Tourism Trade Department 6 Andrea Araouzou Str. CY-1421 Nicosia Tel: ++357 2 867100 Fax: ++357 2 375120</p>	
<p>5. Repubblica ceca</p> <p>Ministerstvo průmyslu a obchodu Licenční správa Na Františku 32 CZ-110 15 Praha 1 Tel.: (420) 224 90 71 11 Fax: (420) 224 21 21 33</p>	<p>6. Danimarca</p> <p>Erhvervs- og Byggestyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriet Langelinje Allé 17 DK-2100 København Ø Tlf. (45) 35 46 60 30 Fax (45) 35 46 60 29</p>	
<p>7. Estonia</p> <p>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Harju 11 EE-15072 Tallinn Estonia Tel.: (372) 625 6400 Faks: (372) 631 3660</p>	<p>8. Finlandia</p> <p>Tullihallitus PL 512 FI-00101 Helsinki Puhelin: (358-9) 61 41 Faksi: (358-20) 492 28 52</p>	<p>Tullstyrelsen PB 512 FI-00101 Helsingfors Faksi: (358-20) 492 28 52</p>
<p>9. Francia</p> <p>Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi Direction générale des entreprises Service des industries manufacturières et des activités postales Bureau «Textile Importations» Le Bervil 12, rue Villiot F-75572 Paris Cedex 12 Tél. (33) 153 44 96 60 Fax (33) 153 44 91 81</p>	<p>10. Germania</p> <p>Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Str. 29—35 D-65760 Eschborn Tel.: (49 61 96) 908-0 Fax: (49 61 96) 908 800</p>	

<p>11. Grecia</p> <p>Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας Κορνάρου 1 GR-105 63 Αθήνα Τηλ. (30210) 328 6021-22 Φαξ: 210 328 60 94</p>	<p>12. Ungheria</p> <p>Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Margit krt. 85. H-1024 Budapest Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345. Tel.: (36-1) 336 73 00 Fax: (36-1) 336 73 02</p>
<p>13. Irlanda</p> <p>Department of Enterprise, Trade and Employment Internal Market Kildare Street IRL-Dublin 2 Tel. (353-1) 631 21 21 Fax (353-1) 631 28 26</p>	<p>14. Italia</p> <p>Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per la Politica Commerciale DIV. III Viale America 341 I-00144 Roma Tel. (39 06) 59 64 75 17, 59 93 24 71, 59 93 22 45, 59 93 22 60 Fax (39 06) 59 93 26 36 E-mail: polcom3@mincomes.it</p>
<p>15. Lettonia</p> <p>Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga Tel.: 00 371 670 132 99 / 00 371 670 132 48 Fakss: 00 371 672 808 82</p>	<p>16. Lituania</p> <p>Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Gedimino pr. 38/2 LT-01104 Vilnius Tel.: 00 370 5 262 87 50 / 00 370 5 261 94 88 Fax: 00 370 5 262 39 74</p>
<p>17. Lussemburgo</p> <p>Ministère de l'économie et du commerce Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tél. (352) 47 82 371 Fax (352) 46 61 38</p>	<p>18. Malta</p> <p>Ministry for Competitiveness and Communication Commerce Division, Trade Services Directorate Lascaris Valletta CMR02 Malta Tel: 00 356 21 237 112 Fax: 00 356 21 237 900</p>
<p>19. Paesi Bassi</p> <p>Belastingdienst/Douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL-9700 RD Groningen Tel. (31 50) 523 26 00 Fax (31 50) 523 22 10</p>	<p>20. Polonia</p> <p>Ministerstwo Gospodarki pl. Trzech Krzyży 3/5 PL-00-950 Warszawa Tel.: (48 22) 693-55-53 Faks: (48 22) 693-40-21</p>
<p>21. Portogallo</p> <p>Ministério das Finanças e da Administração Pública Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo Edifício da Alfândega P-1149-060 LISBOA Tel.: (351) 218 81 42 63 Fax: (351) 218 81 42 61 E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt</p>	<p>22. Romania</p> <p>Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale Direcția Generală Politici Comerciale Str. Ion Câmpineanu nr. 16 București, sector 1 Cod poștal 010036 Tel. +40 21 315 00 81 Fax +40 21 315 04 54 E-mail: clc@dce.gov.ro</p>

<p>23. Slovacchia</p> <p>Ministerstvo hospodárstva SR Oddelenie licencií Mierová 19 827 15 Bratislava Slovensko Tel.: (421-2) 48 54 20 21/(421-2) 48 54 71 19 Fax: (421-2) 43 42 39 19</p>	<p>24. Slovenia</p> <p>Ministrstvo za finance Carinska uprava Republike Slovenije Carinski urad Jesenice Center za TARIC in kvote Spodnji Plavž 6c SLO-4270 Jesenice Slovenija Tel: +386(0)4 297 44 70 Fax: +386(0)4 297 44 72 E-mail: taric.cuje@gov.si</p>
<p>25. Spagna</p> <p>Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Secretaría General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana nº 162 E-28046 Madrid Tel. (34) 913 49 38 17, 913 49 37 48 Fax (34) 915 63 18 23, 913 49 38 31</p>	<p>26. Svezia</p> <p>National Board of Trade (Kommerskollegium) Box 6803 S-113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59</p>
<p>27. Regno Unito</p> <p>Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel.: (44 1642) 36 43 33, 36 43 34 Fax: (44 1642) 53 35 57</p>	

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE, in attuazione del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

(2008/879/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 26,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che:

- (1) L'Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilitazione del Fondo nei limiti di un massimale annuo di 1 miliardo di euro.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 definisce le modalità per mobilitare gli stanziamenti del fondo.

- (4) La Francia ha presentato una richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una catastrofe causata dall'uragano «Dean» nell'agosto 2007,

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per fornire un importo di 12 780 000 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

INDIRIZZI

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 novembre 2008

relativo a modifiche temporanee alle norme sull'idoneità delle garanzie

(BCE/2008/18)

(2008/880/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1 e l'articolo 14.3, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1, con l'articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di incrementare temporaneamente l'immissione di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie che le controparti nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema forniscono all'Eurosistema per ottenere liquidità, dovrebbero essere ampliati. I criteri che determinano l'idoneità delle garanzie sono stabiliti nell'Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema ⁽¹⁾.
- (2) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso il 15 ottobre 2008 di ampliare temporaneamente la portata delle norme relative all'idoneità delle garanzie per le operazioni dell'Eurosistema. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso che la data di entrata in vigore della propria decisione così come di eventuali ulteriori misure riguardanti tali criteri di idoneità ampliati sarà comunicata quanto prima,

*Articolo 1***Ampliamento della portata di taluni criteri di idoneità delle garanzie**

1. I criteri di idoneità per le garanzie stabiliti nell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2000/7 (di seguito denominato «Caratteristiche generali») sono ampliati in conformità degli articoli da 2 a 7.
2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e le Caratteristiche generali, come attuate a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il primo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle Caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente indirizzo.

*Articolo 2***Ammissione di garanzie denominate in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi quali garanzie idonee**

1. Gli strumenti di debito negoziabili descritti nel Capitolo 6.2.1 delle Caratteristiche generali, se denominati in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi, costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a condizione che: i) siano emessi e detenuti/regolati nell'area dell'euro; e ii) l'emittente abbia sede all'interno dello Spazio economico europeo.
2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo dell'8 % è imposto dall'Eurosistema su tutti gli strumenti di debito negoziabili di tale sorta.

*Articolo 3***Ammissione di prestiti sindacati quali garanzie idonee**

1. I prestiti sindacati costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema solo in quanto conformi a quanto previsto dai Capitoli 6.2.2 e 6.3.3 e dall'Appendice 7 delle Caratteristiche Generali.

⁽¹⁾ GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1, i prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese che sono stati accettati entro il 30 novembre 2008 nel rispetto dei requisiti stabiliti nella Decisione BCE/2008/15 del 14 novembre 2008 riguardante l'attuazione del Regolamento BCE/2008/11 del 23 ottobre 2008 relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l'idoneità delle garanzie⁽¹⁾ ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, rimarranno garanzie idonee per la durata dell'operazione di politica monetaria dell'Eurosistema nel cui ambito sono stati accettati come tali.

Articolo 4

Ammissione di strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati, quali garanzie idonee

1. Gli strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati specificati dalla BCE costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall'Eurosistema su tutti gli strumenti di debito di tale sorta.

Articolo 5

Ammissione di garanzie con valutazione del merito di credito pari e superiore a «BBB-» quali garanzie idonee

1. Il requisito minimo applicato dall'Eurosistema per valutare lo standard di credito delle attività idonee come garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è una valutazione del merito di credito equivalente a «BBB-». Tale modifica del requisito della valutazione credito si applica sia alle attività negoziabili che alle attività non negoziabili, ad eccezione dei titoli garantiti da attività, descritti nel Capitolo 6.3 delle Caratteristiche generali, per i quali il requisito di un elevato standard di credito rimane immutato.

2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall'Eurosistema su tutte le attività idonee con una valutazione del merito di credito inferiore a «A-».

Articolo 6

Ammissione quali garanzie idonee delle attività subordinate coperte da adeguate garanzie

1. Il requisito di non subordinazione relativo all'idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, come descritte nel Capitolo 6.2.1 delle Caratteristiche generali, non si applica quando un garante finanziariamente solido presta una garanzia incondizionata ed irrevocabile, esigibile a prima richiesta su tali attività,

così come successivamente definito nel Capitolo 6.3.2 delle Caratteristiche generali.

2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 10 % è imposto dall'Eurosistema su tutte tali attività con un'ulteriore diminuzione della valutazione del 5 % nel caso di valutazione teorica.

Articolo 7

Ammissione di depositi a tempo determinato quali garanzie idonee

I depositi a tempo determinato descritti nel Capitolo 3.5 delle Caratteristiche generali da parte delle controparti idonee, sono idonei quali garanzie per tutte le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema.

Articolo 8

Ulteriori misure di attuazione

Il Consiglio direttivo ha delegato al Comitato esecutivo il compito di prendere le ulteriori decisioni necessarie per l'attuazione della propria decisione del 15 ottobre 2008.

Articolo 9

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE entro e non oltre il 25 novembre 2008 le informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Il presente indirizzo entra in vigore il 25 novembre 2008.
2. Il presente indirizzo si applica a partire dal 1° dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2009.

Articolo 11

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 novembre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

⁽¹⁾ GU L 309 del 20.11.2008, pag. 8.

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.